

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 29

Adunanza 15 luglio 2014

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI NOVALESA - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. – MODIFICA AREA DI RISPETTO NUOVO POZZO IDROPOTABILE - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 503 – 21191/2014

Sotto la presidenza del Vicepresidente ALBERTO AVETTA, si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, presso la Sala Riunioni del Palazzo della Provincia di C.so Inghilterra 7, con l'intervento degli Assessori: MARCO BALAGNA, ANTONIO MARCO D'ACRI, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, SERGIO BISACCA e con la partecipazione del Segretario Generale GIUSEPPE FORMICHELLA.

Sono assenti gli Assessori PIERGIORGIO BERTONE, CARLO CHIAMA e GIANFRANCO PORQUEDDU.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Vicepresidente.

Premesso che per il Comune di Novalesa:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 139-6201 del 13/10/1987, successivamente modificato con la Variante approvata con deliberazione G.R. 101-34579 del 09/05/1994;
- ha approvato due Varianti parziali al suddetto Piano, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 9 del 17/04/2014, il Progetto Preliminare di una ulteriore Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del quinto comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia in data 13/06/2014 (pervenuto il 18/06/2014), per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal settimo comma del citato art. 17; (*Prat. n. VP-038/2014*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 617 abitanti nel 1971, 527 abitanti nel 1981, 556 abitanti del 1991, 546 abitanti nel 2001 e 560 nel 2011, dati che confermano un andamento demografico sostanzialmente costante, in leggero decremento nell'ultimo decennio;

- superficie territoriale: 2.856 ettari di montagna, dei quali 8 ettari presentano pendenze inferiori al 5%, 361 ettari hanno pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 2.486 ettari pendenze superiori al 25% (87% circa del territorio comunale). È anche caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 1242 ettari, che costituiscono il 46% circa dell'intero territorio comunale;
- è compreso nell'Ambito 20 di approfondimento sovra comunale "*Bassa Val Susa e Val Chisone*", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- appartiene alla Comunità Montana "*Valle Susa e Val Sangone*" con altri 42 Comuni (D.P.G.R. 83/2009);
- è compreso nel "*Piano Strategico dei territori interessati alla linea ad Alta Capacità Torino-Lione*" nella macro-area "*Bassa Val di Val Susa e Val Cenischia*";
- insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22-23 delle N.d.A.);
- è classificato dal PTC2 fra i Centri Storici di tipo "C" di media rilevanza;
- infrastrutture viarie: è attraversato dalla S.P. n. n. 210 di Venaus e dalla S.P. 212 di Moncenisio;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dalle seguenti acque pubbliche: dal Torrente Cenischia; dai Rii Bard, Merdarello, Crensiglione, Rugiollo, Tupo, Ciaret; compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - i dati sul dissesto idrogeologico individuano: 3 frane puntuali, frane areali (954 ha), conoidi (186 ha), dissesti lineari (4,7 km), dissesti areali (19 ha); valanghe: lineari (7,5 km), areali (498 ha), zone pericolose (298 ha);
 - è classificato come sismico in "**classe 3**" ai sensi della D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010 (procedure punti 4, 5, 7, 8);
- tutela paesaggistica e ambientale:
 - aree tutelate da vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004 per l'intero territorio comunale;
 - fasce perifluviali: 6,8 ha;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 9/2014 di adozione, finalizzate all'individuazione della fascia di rispetto di un nuovo pozzo idropotabile e sulla base di istanza di SMAT S.p.A. (ATO 3) volta alla realizzazione dell'impianto;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- individuazione nella cartografia di Piano di una zona di rispetto di un nuovo pozzo idropotabile da realizzarsi a cura di SMAT S.p.A. (ATO 3);
- introduzione, nelle Norme Tecniche di Attuazione, all'art. 22 delle modificazioni previste dalla Variante;

Alla Variante risultano allegati:

- la verifica di compatibilità sotto il profilo acustico, ai sensi della L.R. 52/2000;
- la relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate dalla Variante;
- la motivata esclusione dal processo di valutazione ambientale strategica;

dato atto che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, la documentazione di Variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;

dato atto che ai sensi dell'undicesimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, la documentazione di Variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per le quali la stessa è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 01/08/2014;

visto il parere del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, datato 19/06/2014;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

- 1. di esprimere**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Novalesa, adottato con deliberazione C.C. n. 9 del 17 aprile 2014, **giudizio di compatibilità** con il **Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio

Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. **di dare atto** che rispetto al suddetto Progetto Preliminare Variante Parziale al P.R.G.C. non vengono formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** al Comune di Noalesa la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to G. Formichella

Il Vicepresidente
f.to A. Avetta